

La libertà di informazione ai tempi del *GDPR**

ALESSANDRO LAURO **

Abstract (IT): Il contributo analizza alcune questioni attuali legate all’esercizio della libertà di informazione alla luce della normativa europea sui dati personali. Particolare attenzione è riservata al ruolo centrale delle Autorità garanti, ruolo che viene discusso, per i profili di interesse, alla luce di alcuni capisaldi dell’ordinamento costituzionale.

Abstract (EN): The paper analyzes some current issues related to the exercise of freedom of information in the light of the General Data Protection Regulation. Particular attention is given to the central role of the Authorities, which is discussed with reference to some cornerstones of the constitutional order.

Sommario

1. Introduzione: alcuni spunti di partenza. – 2. La libertà di informazione nel quadro della regolazione europea sulla tutela dei dati personali (con uno sguardo al futuro *Digital Services Act*). – 3. Autorità Garanti e autorità giurisdizionali. – 4. Segue: la normativa d’attuazione italiana e qualche dubbio di costituzionalità. – 5. Conclusioni: la difficoltà di ricostruire un quadro regolatorio sufficiente; la necessità di non demordere.

Data della pubblicazione sul sito: 4 giugno 2021

Suggerimento di citazione

A. LAURO, *La libertà di informazione ai tempi del GDPR*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il contributo riprende l’intervento svolto nell’Atelier n. 5 “Il Cittadino e le innovazioni: i diritti nella società digitale” del V Congresso internazionale del Seminario Italospagnolo “Europa società aperta” (14 e 15 dicembre 2020) ed è destinato agli atti di tale convegno.

** Dottorando di ricerca in Diritto, mercato e persona nell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Indirizzo mail: alessandro.lauro@unive.it.

1. Introduzione: alcuni spunti di partenza

La rivoluzione tecnologica rappresentata dalla capillare diffusione delle infrastrutture digitali e della rete internet ha consegnato a chiunque vi abbia accesso un'incredibile opportunità di divulgare il proprio pensiero senza limiti spaziali, fisici e temporali. In maniera immediata, un commento affidato alla rete può fare il giro del mondo, secondo modalità inimmaginabili sino a pochi decenni fa.

La nascita e la diffusione dei *social network* hanno ulteriormente amplificato queste possibilità comunicative.

Se nel 1789 l'art. 11 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* celebrava la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni come uno dei diritti più preziosi dell'uomo, oggi questo valore inestimabile parrebbe essere accresciuto e definitivamente consacrato dalle nuove tecnologie.

Al tempo stesso, però, queste nuove forme di comunicazione hanno imposto di elevare almeno ad uno stesso livello di preziosità diritti "fisiologicamente incisi" dalle comunicazioni di massa (PACE, 1992).

Il presente scritto si propone di svolgere qualche riflessione attorno ad una particolare forma di libertà di comunicazione – ovvero la *libertà di informazione* – indagata nella sua relazione potenzialmente (e spesso concretamente) conflittuale con la normativa europea sulla protezione dei dati personali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'interazione fra la «pretesa a narrare» (CHIOLA, 1973: 23) e la normativa sui dati personali rivela una molteplicità di profili di assoluto rilievo per l'analisi giornalistica. In particolare, si pone il problema di comprendere se e quanto la tutela della privacy possa funzionare come strumento correttivo o regolatore non solo del mercato digitale in senso proprio¹, ma anche del «mercato delle informazioni».

Si potrebbe ritenere che oggi l'accessibilità e la pervasività dei mezzi nel contesto di "convergenza tecnologica" (PASCUZZI, 2010)² – in cui addirittura sfuma la divisione fra comunicazione pubblica e discorso privato³ – non sia più

¹ Sulla funzione regolatrice della normativa sulla privacy nell'economia digitale dei *Big Data* si v., per tutti, SPINA (2016).

² PASCUZZI, (2010: 17).

³ Per la distinzione fra comunicazione pubblica protetta dalla libertà di manifestazione del pensiero e comunicazione privata, tutelata dalla libertà di corrispondenza e domicilio, v. CARETTI (2007: 219). Sul tema, con specifico riferimento al mondo di Internet, v. altresì BETZU (2012: 95 ss.). Per un approfondimento sul "discorso pubblico" nell'ambito del quale si sviluppa la libertà di espressione v. CARUSO (2013).

sostanzialmente possibile distinguere ciò che è *informazione* da quello che è *opinione*: ne è una prova il tema (che talvolta assume connotati drammatici, come durante la pandemia da Covid-19) delle *fake news*⁴. Oltre ad aprire vasti orizzonti di dibattito su cosa sia la verità e cosa il suo opposto e su quali debbano essere i parametri per misurarla in una società democratica⁵, la possibilità per chiunque di diffondere notizie tramite un *post*, un *tweet* o una “diretta” assottiglia grandemente il confine fra l’*oggettivo* e il *sogettivo*, soprattutto perché, data la quantità spropositata di fonti, viene meno il “controllo pubblico” (da intendersi: *del pubblico*) sulla notizia, che in altri tempi si estrinsecava nelle smentite, nella rettifica, nella controprova immediata offerta da altri mezzi di comunicazione (comunque numericamente limitati) sui *fatti*. Conseguentemente, in una società democratica che abbia a cuore la tutela della libertà di parola, bisognerebbe sostanzialmente accettare la dilatazione dell’ambito delle opinioni a discapito di quello delle notizie⁶.

E sta proprio qui il punto che occorre ribadire: i *fatti storici* possono essere oggetto di *interpretazioni*, ma non si trasformano in *idee*⁷.

⁴ Sul problema delle *fake-news* rispetto alla libertà di informazione si v. almeno PITRUZZELLA (2018) e DONATI (2018). In generale sulle problematiche legate all’evoluzione della libertà di espressione in Internet e sui suoi problemi contemporanei BASSINI (2019); PITRUZZELLA, POLLICINO (2020).

⁵ Riprendendo una celebre sentenza del giudice americano Holmes, l’ideologia liberale riterrebbe che “*the only way for democratic society to determine the best idea among many is to let ideas fight it out in the field*” (WALDMAN, 2018: 847).

⁶ Sul tema si v. le opinioni del CRISAFULLI (1964: 288): “Si contesta, in particolare, la stessa configurabilità della notizia oggettiva, quindi quel carattere di neutralità che dovrebbe contrassegnare l’informazione, così intesa; anche la scelta delle notizie, pur se divulgate nel modo più scrupolosamente completo ed imparziale, non può non implicare, si osserva, una valutazione, necessariamente soggettiva ed in questo senso, dunque parziale” L’A. sottolinea quindi che “la libertà di informazione, come avente ad oggetto notizie, quindi come manifestazione differenziata della più generale libertà di espressione (o di informazione in senso largo), [merita] un posto a sé ed un rilievo particolare”. Nello stesso senso BARILE (1974: par. 13): “lo sceverare il fatto dal giudizio (ad esempio, dal modo come esso viene presentato) è, per comune e pacifica esperienza (che si rispecchia nella giurisprudenza di merito), praticamente impossibile, almeno nella maggioranza dei casi”. Con una sfumatura diversa SANDULLI (1978), ora in SANDULLI (1990: 718): “L’illustrazione e la spiegazione delle notizie, nonché il commento di esse, [integrano] l’informazione” (enfasi dell’A.).

⁷ “*To suggest that the proliferation of fake news represents a break-down in a market where consumers trade ideas is to presume that fake news concerns ideas about about which the public can debate. It doesn’t. Fake news does not concern ideas. It concerns facts. And the law treats ideas about facts and facts themselves differently*” (WALDMAN, 2018: 848).

Per quanto possa divenire, nel concreto, più complesso inseguire e perseguire nella tela di Internet le falsità che provochino danni alla società o ai singoli, gli ordinamenti non possono rinunciare a proteggere – partendo dal piano astratto – la diffusione nella collettività di informazioni veridiche. Che poi l'intervento “repressivo” avvenga *ex post* non può scoraggiare: si tratta di un carattere ineliminabile nelle moderne democrazie che si ricollega inesorabilmente al divieto di censura (su cui FOIS, 1960).

Dunque, se questi sono i presupposti di partenza, l'interrogativo che sorge è se la normativa sulla tutela dei dati personali – agendo come “controvalore” da bilanciare ed opporre all'allargamento indiscriminato dell'informazione – possa efficacemente trasformarsi in uno strumento di regolazione in grado di temperare i rischi sopra accennati.

2. La libertà di informazione nel quadro della regolazione europea sulla tutela dei dati personali (con uno sguardo al futuro *Digital Services Act*)

La normativa racchiusa nel GDPR (ovvero il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 conosciuto sotto l'acronimo della titolazione inglese: *General Data Protection Regulation*) prevede delle importanti eccezioni a tutela della libertà di informazione, venute a confermare quanto già previsto dalla Direttiva 95/46/CE⁸.

Il Considerando n. 153 del GDPR richiama gli Stati ad una conciliazione fra la tutela dei dati personali e l'esercizio – qui distinto – delle libertà di informazione e della libertà di espressione. L'art. 17 esclude l'applicabilità del diritto alla cancellazione per i trattamenti necessari all'esercizio della libertà di espressione ed informazione. Infine, l'art. 85 dello stesso Regolamento positivizza quindi l'*obbligo* per gli Stati di prevedere deroghe per favorire il trattamento dei dati a scopi giornalistici.

Rispetto alla normativa in vigore dal 1995, però, si rileva una modifica di non poco conto: l'art. 9 della direttiva, infatti, si riferiva ad esenzioni e deroghe per trattamenti realizzati «*esclusivamente* per scopi giornalistici o di espressione artistica e letteraria». La venuta meno dell'avverbio enfaticizzato non è affatto priva di conseguenze, soprattutto tenuto conto del consistente incremento delle tecnologie digitali dal 1995 ad oggi: il GDPR – pur rinviando agli Stati – consente che godano di una garanzia implicita dell'attività giornalistica (e dunque della protezione massima riconoscibile alla libertà di informazione) tutti quei trattamenti di dati aventi una finalità ibrida, che qualunque utente di internet può

⁸ Sul tema dell'“eccezione giornalistica” nella materia dei dati personali: v. ERDOS (2015: 119 ss); PAUNER CHULVI (2015: 377 ss.).

potenzialmente mettere in atto. Tale conclusione è corroborata anche dalla frase finale del Considerando n. 153, che invita gli Stati ad «interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo». Come si vedrà, in Italia – ma anche in altri Paesi – non è venuta tuttavia meno la natura esclusiva della finalità giornalistica per godere del regime derogatorio, scelta che va valutata con particolare favore, data la sempre maggiore complessità di sceverare “finalità” ibride, soprattutto ove si interpreti in maniera particolarmente lata la nozione di giornalismo.

Sulla problematica relazione fra libertà di informazione e tutela dei dati personali, è intervenuta, di recente, la Corte di Giustizia in due significative pronunce.

La decisione *Sergejs Buivids* del 14 febbraio 2019 (C-345/17)⁹ risponde a una questione pregiudiziale posta dalla Corte Suprema della Lettonia e si segnala (a) perché mostra la scissione fra libertà di informazione e libertà di opinione, che le piattaforme web possono rendere – paradossalmente – oggi più definita; (b) perché mette in bilanciamento il diritto di informare con il diritto alla protezione dei dati personali; (c) perché tratta, anche se in maniera discutibile, della problematica individuazione dei titolari della libertà di informazione.

Il caso era il seguente: un cittadino lettone, Sergejs Buivids, veniva fermato dalla polizia e condotto in una caserma per degli accertamenti e per rendere una deposizione. Qui veniva trattenuto per alcune ore e, durante questo tempo, Buivids filmava l'interno della caserma e alcuni scambi con gli agenti; una volta rilasciato, il video veniva caricato sulla piattaforma YouTube, sollevando così la protesta dei poliziotti ritratti nei fotogrammi e una loro conseguente azione davanti all'Agenzia lettone per la tutela dei dati personali.

La decisione, a seguito di vari ricorsi amministrativi, giungeva infine alla Corte Suprema che investiva la Corte di Lussemburgo di due questioni pregiudiziali concernenti gli articoli 3 e 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (oggi, come noto, sostituita dal Regolamento UE 2016/679, conosciuto come *General Data Protection Regulation* – GDPR).

La prima risposta che arriva dalla CGUE attiene alla nozione di dato personale e di trattamento.

La Corte riconosce, in effetti, che la pubblicazione del video sulla piattaforma online, dove è possibile vedere distintamente le figure degli agenti di polizia, costituisce un trattamento dei dati, posto che l'immagine della persona è in sé un dato personale.

⁹ Per un commento a prima lettura ERDOS (2019).

In secondo luogo, la Corte afferma che la finalità giornalistica del trattamento dei dati – che avrebbe reso lecito il trattamento stesso, in deroga alle restanti previsioni – non poteva essere esclusa dalla circostanza che Buivids non fosse un giornalista professionista. Assegnava dunque al giudice del rinvio il compito di verificare se l'unica finalità del trattamento, nel caso concreto, fosse la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee.

È interessante notare che, facendo applicazione dell'art. 11 della Carta di Nizza, la Corte non individua partitamente la libertà di informazione – la quale, in realtà, avrebbe nella Carta una posizione distinta dalla libertà di opinione, nel più ampio quadro della libertà di espressione.

Tuttavia, il caso di specie dimostra come l'evoluzione tecnologica possa talvolta rendere quanto meno più riconoscibile il *diritto di cronaca* dal – va ribadito: collegato, ancorché diverso – *diritto di critica*.

La pubblicazione di un video su un qualunque *social*, a documentazione di fatti che hanno visto l'autore come protagonista o come testimone diretto, sicuramente costituisce esercizio del primo diritto, ma non necessariamente del secondo.

Certo, non può escludersi che la critica sia implicita nella pubblicazione stessa – così pareva nel caso di Buivids – o che tale pubblicazione miri proprio a generare una critica da parte di coloro che ne prendono visione. Però, nel momento in cui viene condivisa con il pubblico solo una serie di “freddi” fotogrammi, in assenza di qualsivoglia commento, è chiaro che la libertà di informazione viene esercitata in maniera autonoma e, altrettanto autonomamente, va valutata rispetto ai suoi limiti o eccessi.

Quanto al bilanciamento della *libertà di informare* e del *diritto all'informazione* con il diritto alla protezione dei dati personali, occorre evocare la seconda e più nota pronuncia, cioè *GC c. Commission nationale de l'informatique et des libertés* resa il 24 settembre 2019 dalla Grande Sezione della CGUE (C-136/17).

Avanzando nella traiettoria del caso *Google Spain*, la pronuncia ha attribuito ai c.d. “giganti del web” il compito di vagliare le richieste di deindicizzazione di contenuti anche alla luce dell'art. 11 della Carta di Nizza, cioè della libertà di ricevere informazioni da parte degli utenti europei, ed è questa l'aggiunta rispetto alla pronuncia *Google Spain*: ai motori di ricerca è affidata una potestà a carattere pubblicistico – precisamente fondata su una norma *latu sensu* costituzionale – che richiede di bilanciare l'interesse pubblico all'informazione con il diritto del privato all'oblio¹⁰.

Questo principio giurisprudenziale appare ovviamente problematico, dato l'enorme potere conferito a soggetti privati in assenza di effettive coordinate

¹⁰ Sul bilanciamento della protezione dei dati personali con la libertà di comunicazione in internet v. BASSINI (2019: 319 ss.).

legislative¹¹, e sembra che attualmente vi sia in atto un tentativo di temperarlo, nel più ampio quadro normativo del c.d. *Digital Services Act Package* – presentato dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2020, dopo una consultazione pubblica – e destinato proprio a regolare le attività delle piattaforme online e, in particolare, di quelle qualificate come *very large* in base alla media degli utenti che vi accedono (art. 25 della proposta di Regolamento).

L'impianto generale è volto a conferire degli standard di comportamento agli *online providers* che, da un lato, impongano di lottare contro i contenuti illeciti (art. 8), anche alla luce delle segnalazioni degli utenti, attraverso il c.d. *flagging* (art. 14); dall'altro lato, si tenta di circoscrivere l'arbitrarietà dell'intervento "censorio" da parte delle piattaforme¹², attraverso obblighi di trasparenza (art. 13) e motivazionali (art. 15) rispetto alle decisioni prese¹³, nonché con l'adozione di regole e codici di condotta standardizzati che offrano direttive di comportamento (artt. 34 e 35). Il tutto sotto la sorveglianza di un autorità statale competente, all'interno della quale diventerà necessario individuare un Coordinatore per i Servizi Digitali che si occupi specificamente di vegliare sull'applicazione del Regolamento (art. 38).

In questa cornice, le libertà di espressione ed informazione debbono essere tenute particolarmente in considerazione ove una piattaforma scelga di rimuovere dei contenuti (dovendo fornire una specifica argomentazione sul punto, che mostri di aver ponderato la limitazione dei diritti fondamentali: Considerando n. 41 e 42). Le possibili lesioni delle libertà di in parola devono peraltro essere oggetto di particolare attenzione, nell'ambito della valutazione dei rischi sistemici da parte delle piattaforme (Considerando n. 57; art. 26).

3. Autorità Garanti e autorità giurisdizionali

Come è noto, il legislatore europeo ha affidato gran parte dell'attività di vigilanza, e conseguentemente repressiva, in materia di tutela dei dati personali alle cure delle Autorità indipendenti¹⁴. La scelta di politica legislativa è stata quella di prediligere

¹¹ RICCIO (2014: 213).

¹² Sulle forme di censura privata da parte delle più note piattaforme online v. BETZU (2020: 117 ss.), CARUSO (2020).

¹³ E non può sfuggire che questi obblighi richiamino in gran parte le regole concernenti l'esercizio di un potere discrezionale da parte di Autorità pubbliche (si pensi già al solo dovere di motivare, normalmente previsto per l'amministrazione all'art. 3 della legge n. 241/1990). Come afferma POLLICINO (2021), "[se] il costituzionalismo analogico è quello dei diritti sostanziali, quello digitale si fonda invece sulla dimensione procedurale".

¹⁴ Cfr. CALIFANO (2020: 9 ss.): in particolare, si assiste ad una riduzione del potere autorizzatorio del Garante della privacy, mentre si irrobustiscono le facoltà sanzionatorie e

in prima battuta l'intervento regolatorio e poi quello sanzionatorio amministrativo, tentando di frenare il contenzioso propriamente giudiziario. Questa tendenza si conferma, come poc'anzi accennato, anche nella recente proposta del *Digital Services Act*.

La scelta, però, non risolve i delicati rapporti fra potere giurisdizionale e potere amministrativo "neutrale" (MANETTI, 1994), che, anzi, presentano talvolta margini di ambiguità, se non di vera e propria collisione, dal momento che l'autorità giudiziaria potrebbe essere privata del suo fondamentale attributo di guardiana delle libertà e dei diritti (almeno in un primo momento) di fronte all'intervento dei Garanti.

Ne sono prova due esempi paradigmatici.

Il primo è rappresentato da una questione pregiudiziale – tuttora pendente – sollevata dalla Corte di Appello di Londra, proprio in materia di esenzioni dalla normativa privacy a beneficio delle imprese giornalistiche (*Stunt vs. Associated Newspapers Limited*¹⁵).

Il tema posto concerne, in particolare, i poteri inibitori del giudice nell'attesa di una pronuncia da parte del Garante britannico che verifichi la compatibilità delle pubblicazioni con le regole relative alla privacy. Il *Data Protection Act* del 1998 (applicabile *ratione temporis*) prevedeva infatti che il giudice britannico fosse tenuto a sospendere il giudizio in attesa della decisione del Garante (*Data Protection Commissioner*) rispetto alla natura dei dati trattati e alle finalità del trattamento, con riguardo ovviamente allo scopo di natura giornalistica o di libera espressione. In sostanza, la decisione dell'Autorità amministrativa si trovava in un rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento giudiziario.

La Corte inglese ha chiesto dunque alla CGUE se tale previsione sia compatibile con il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, in base all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

In virtù dell'art. 86 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, la Corte di giustizia resta competente per le questioni pregiudiziali poste dai giudici britannici fino alla fine del periodo di transizione (conclusosi il 31 dicembre 2020).

Occorre allora attendere la decisione della Corte, che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante nell'indicare quanto l'intervento dell'Autorità garante possa completare l'attività giurisdizionale nell'ottica di garantire un diritto fondamentale dei cittadini.

Se, secondo l'insegnamento di Sandulli, l'imparzialità e la neutralità del giudice si riferiscono anche al fatto che la sua attività non persegue un interesse pubblico

«correttive» (10), oltre che la più generale potestà regolatoria.

¹⁵ *Stunt v Associated Newspapers Ltd* [2018] EWCA Civ 1780.

specifico e, di conseguenza, non è tenuto a dare prevalenza ad un interesse pubblico rispetto ad altri¹⁶, diverrà particolarmente stimolante comprendere quale punto di equilibrio fra “neutralità” giurisdizionale e imparzialità amministrativa vocata alla tutela di specifici interessi possa essere individuato dalla Corte sovranazionale¹⁷.

Il secondo esempio è invece rappresentato da alcune disarmonie che si rilevano fra la normativa italiana in materia di privacy (in particolare, dopo il recepimento delle norme del GDPR ad opera del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e l’impianto costituzionale.

4. Segue: la normativa d’attuazione italiana e qualche dubbio di costituzionalità

Il D.Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. “Codice privacy”) dedica il suo titolo XII proprio all’attività giornalistica ed alle libertà di espressione e informazione. Coerentemente con le norme generali del GDPR, la normativa italiana disegna sinteticamente il quadro regolatorio e derogatorio da attuare rispetto ai trattamenti di dati personali aventi finalità giornalistiche o di altra manifestazione del pensiero. Con l’art. 136 il legislatore italiano individua quali di questi trattamenti siano riconducibili al settore.

Per quanto riguarda l’attività giornalistica, il criterio di individuazione è prevalentemente soggettivo¹⁸, mentre il criterio oggettivo è rappresentato dal perseguimento *esclusivo* delle finalità riconducibili alla professione dei cronisti. La lettera c) del medesimo articolo opera invece come clausola residuale per tutti quei trattamenti di dati personali che non ricadano nella cronaca: quindi, a prescindere da qualifiche soggettive, godono dell’esonero le operazioni che concretizzano manifestazioni del pensiero, anche *occasionalmente*, ivi incluse le espressioni accademiche, letterarie ed artistiche.

L’art. 137 indica invece quali norme regolamentari non trovano applicazione nel regime giornalistico, fatti comunque i salvi (comma tre) i limiti del diritto di

¹⁶ SANDULLI (1967: 243 ss.), ora in SANDULLI (1990: 271). Cfr. anche MANETTI (1994:112).

¹⁷ Non sembra del tutto arbitrario affermare che un’Autorità garante istituita a presidio di un interesse pubblico specifico manchi di questa “neutralità” rispetto alle diverse e legittime esigenze che l’ordinamento tutela in varia forma. Ciò vale, *a fortiori*, per le Autorità Garanti in materia di *privacy*, che operano a tutela di diritti e interessi prettamente individuali, che solo mediamente si riflettono nel più generale interesse pubblico alla distinzione fra sfera privata e sfera pubblica.

¹⁸ Ci si riferisce, infatti, all’esercizio della professione giornalistica e all’iscrizione nei registri dei giornalisti pubblicisti o dei praticanti (lettere a e b).

cronaca a tutela di altri diritti fondamentali¹⁹, mentre il successivo art. 138 ribadisce il diritto al segreto professionale al segreto sulle fonti anche in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali trattati.

L'ultimo articolo del Titolo, l'art. 139, stabilisce il compito del Garante e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di adottare, ricercando sostanzialmente un'intesa fra loro²⁰, le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica, effettivamente sancite con deliberazione dell'Autorità del 19 novembre 2018²¹.

Accanto a questo potere di natura normativa, la legge garantisce al Garante un peculiare potere sanzionatorio (art. 139, comma 4) in caso di violazione delle stesse, ovvero il divieto del trattamento ai sensi dell'art. 58 del Regolamento. A questo, si accompagna il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in base all'art. 58, comma 2, lettera i del GDPR.

È proprio sulla compatibilità di quest'ultimo potere inibitorio con il quadro costituzionale che occorre riflettere (v. già PACE, 2007; DE MINICO, 2007²²). In particolare, bisogna evidenziare un difetto di coordinamento fra la disposizione in materia di tutela dei dati personali e l'art. 21, terzo comma, Cost.²³

È noto che la disposizione costituzionale ammetta come unica forma "repressiva" nei confronti della stampa il sequestro a posteriori degli stampati, nei

¹⁹ Art. 137, comma 3: «In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico».

²⁰ In effetti, la procedura prevede l'adozione di tali regole da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, su proposta del Garante (comma 1). In via suppletiva, però, il Garante può adottare tali norme se entro sei mesi dalla proposta di adozione, integrazione o modifica il Consiglio non si è espresso. Si crea, dunque, una specie di potere di vigilanza *sui generis* e *ratione materiae* da parte del Garante sul Consiglio professionale.

²¹ All'art. 1 di queste *Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica* pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, si legge che, in forza dell'art. 21 Cost., i trattamenti posti in essere nell'ambito dell'attività giornalistica «si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti».

²² Entrambi gli A. riflettono in particolare sul rapporto problematico fra potere inibitorio del Garante e il divieto di censura.

²³ Sulla compatibilità del sequestro di cui all'art. 21, comma terzo, Cost. con l'informazione in Internet (in particolare con il sequestro del sito) v. MELZI D'ERIL (2014: 153 ss.).

casi tassativamente stabiliti dalla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948 n. 47) in caso di delitti o di violazione sulle norme che indicano i responsabili della pubblicazione (si parla, come è noto, di *riserva di legge assoluta e rinforzata*: CARTABIA, LAMARQUE, 2018) . E al sequestro si può provvedere solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria, salvi i casi eccezionali e i termini del successivo comma quarto (si è in presenza allora di una *riserva di giurisdizione*). Il principio che emerge è dunque che sottrarre l'informazione alla fruizione del pubblico (non a caso la Costituzione fa riferimento alla stampa periodica, non occasionale) è possibile solo a posteriori, quando lo preveda espressamente la legge e con la garanzia di un controllo giurisdizionale²⁴.

Ora, il modello costituzionale non pare del tutto rispettato dal Codice della privacy. Certo, si potrebbe dire che nella Legge fondamentale si parla di sequestro, mentre l'art. 139 del Codice consente il blocco e il divieto del trattamento; si tratta, però, di un'obiezione non convincente.

In primis, è chiaro che la Costituzione abbia fatto riferimento a quegli impedimenti "meccanici" alla diffusione di una stampa illecita che erano praticabili all'epoca in cui venne redatta: d'altra parte, è noto che la giurisprudenza costituzionale ha esteso i principi dell'art. 21 Cost. ad altri mezzi di diffusione del pensiero.

In secundis, credo che occorra valutare la portata complessiva del principio costituzionale, che si fonda – come detto poc'anzi – sulla posteriorità dell'intervento repressivo e sulle due riserve, di legge e di giurisdizione: insomma, dall'art. 21 è possibile ricavare delle regole valide ancora oggi, separandole dal mezzo specifico per cui erano state pensate²⁵.

Il divieto di trattamento e la rimozione dei contenuti illeciti secondo la disciplina sui dati personali (in una parola: l'*oscuramento*) può, dal punto di vista sostanziale, equivalere ad un *sequestro*, dal momento in cui l'obbiettivo dell'attività repressiva è sottrarre al dominio pubblico un'informazione illecita già resa nota alla generalità dei consociati.

L'intervento della forza pubblica (previsto nei casi di necessità e urgenza dal comma quarto dell'art. 21) non è poi distintivo rispetto alle attività che possono essere ordinate dal Garante: lo dimostra l'art. 156, comma 7, del Codice, che attribuisce le qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria al personale dell'Autorità addetto agli accertamenti.

Se questa analogia è valida, bisogna allora constatare che le garanzie costituzionali previste attorno al provvedimento di sequestro non trovano una precisa corrispondenza nella normativa sui dati personali.

²⁴ Sulla disciplina del sequestro degli stampati: MANETTI (2006: 770).

²⁵ Sul punto v. Corte cost., sent. n. 122/1970.

Anzitutto, viene meno la riserva di legge assoluta e rinforzata: non solo il quadro regolatorio si è costruito interamente al di fuori della legge sulla stampa – espressamente richiamata dal Costituente, anche se la giurisprudenza costituzionale ha ammesso che non si tratti di una riserva speciale di legge “organica”²⁶, ma di un riferimento a tutte le leggi che disciplinano la materia – e a prescindere dalla commissione di delitti o di violazioni delle norme sulle responsabilità editoriali, ma l’art. 139 del Codice privacy rinviene i presupposti per il provvedimento inibitorio non già in una violazione di legge, ma nella violazione di regole di natura deontologica, peraltro messe in esecuzione da un organo (il Garante) che concretamente coopera alla loro adozione. Vi è una dequotazione della fonte che, stando anche a recente giurisprudenza costituzionale²⁷, appare in contraddizione con l’istituto della riserva di legge.

Allo stesso modo, difficilmente si può ritenere soddisfatta la riserva di giurisdizione. È d’uopo ricordare che il dibattito sulla natura delle Autorità amministrative indipendenti è ormai ultraventennale (MANETTI, 1994). Epperò la Corte costituzionale ha di recente “chiuso” all’impropria sovrapposizione fra Autorità amministrative e potere giurisdizionale²⁸.

Ma, ancora, è lo stesso Regolamento europeo che esclude questa sovrapposizione, attribuendo specificamente il diritto di ricorrere contro i provvedimenti delle Autorità di controllo (art. 78 GDPR) e assegnando a queste il potere di agire autonomamente in via giudiziaria (art. 58, comma 5 GDPR): un elemento, questo dell’azione giudiziaria ad opera delle Autorità, valorizzato in un contesto diverso proprio dalla Corte costituzionale per escludere la natura giurisdizionale dell’Autorità per la concorrenza²⁹.

²⁶ Corte cost., sent. n. 4/1972.

²⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 180/2018, che ha dichiarato l’illegittimità di una norma di legge che rinviava al codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati la possibilità di sospensione dei termini della custodia cautelare, con rinvio ad una nuova udienza, salva la possibilità che l’imputato chiedesse di procedere in assenza del difensore. Veniva dunque violata la riserva assoluta posta dall’art. 13, ultimo comma, Cost. Peraltro, in maniera del tutto sovrapponibile, si trattava di una fonte secondaria “approvata” da un’Autorità indipendente (la Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali).

²⁸ Con la sentenza. n. 13/2019, la Corte ha escluso che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato potesse essere qualificata come giudice *a quo* per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Sulla necessità di “ritornare alla riserva di giurisdizione” di fronte all’ampliarsi dei poteri delle Autorità indipendenti v. DE MINICO (2014: 14).

²⁹ Corte cost., sent. n. 13/2019, punto 5 del *Considerato in diritto*.

Dunque, sebbene sia evidente l'alto profilo di terzietà e imparzialità offerto dalle Autorità di controllo nel perseguimento dell'interesse protetto, tutti questi elementi non sembrano sufficienti – anche in base all'orientamento della giurisprudenza costituzionale – per soddisfare la riserva di giurisdizione dell'art. 21, commi terzo e quarto, Cost.

Del pari, l'origine sovranazionale della normativa in questione (coperta dall'art. 117, comma primo, Cost.) non pare abbastanza per bilanciare l'incoerenza con la Costituzione. E ciò proprio per l'ampio margine concesso agli Stati, soprattutto in materia di giornalismo e libertà di informazione: l'art. 85, comma 2, ammette infatti variazioni anche rispetto al capo VI dedicato alle autorità indipendenti di controllo.

Inoltre, il Considerando 129, riferendosi agli invasivi poteri riconosciuti alle autorità di controllo, evoca espressamente la necessità di conciliarli con le “autorizzazioni giudiziarie preliminari” previste dal diritto processuale degli Stati membri³⁰. Non a caso, le legislazioni di alcuni Stati membri hanno prestato attenzione a salvaguardare i tradizionali istituti di libertà della stampa anche a fronte delle norme europee³¹.

Se si volesse rigorosamente riconciliare i due testi, bisognerebbe allora individuare il presupposto delittuoso nel trattamento illecito di dati personali, di cui all'art. 167 Codice privacy, e utilizzare come perno di coordinamento fra Garante e autorità giudiziaria l'art. 21, comma quarto, Cost., riconoscendo al primo il potere di agire in via preventiva rispetto all'autorità giudiziaria chiamata a convalidare l'atto.

Una via – possibile, ma forse meno rigorosa dal punto di vista dell'esegesi costituzionale – potrebbe invece aprirsi a partire dall'art. 21, ultimo comma, Cost.

In effetti, si potrebbe ritenere che i poteri e le attività del Garante (ma anche l'attività normativo-deontologica del Consiglio nazionale dei giornalisti) trovino fondamento in questa disposizione che, come è noto, vieta le manifestazioni

³⁰ Il Considerando fa riferimento, in particolare, ai poteri di accesso ed ispezione, ma non si vedono ragioni per non estendere la *ratio* anche al blocco di informazioni già rese pubbliche.

³¹ Cfr. l'art. 24 della legge belga 3 luglio 2018 “*relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel*”. Il comma 5 dell'articolo esclude l'applicabilità dell'art. 58 GDPR (relativo ai poteri dell'Autorità di controllo) laddove questi realizzino forme di “*contrôle préalable à la publication d'un article*”. La stessa formula è utilizzata per esonerare i trattamenti per finalità giornalistiche dai rapporti con la stessa Autorità ai sensi degli art. 30, comma 4, 31, 33 e 36 GDPR. La libertà della stampa è consacrata all'art. 25 della Costituzione belga.

contrarie al buon costume e impone al legislatore l'individuazione di provvedimenti volti a prevenire e a reprimerne le violazioni³².

Il problema sta nel fatto che, se questa norma può essere un valido fondamento per i poteri repressivi e sanzionatori in caso di attività occasionali o di pubblicazione di prodotti non legati alla parola scritta (come fotografie o videoregistrazioni), è chiaro che per articoli di stampa (*periodica*, come dice il comma terzo) bisognerebbe ricadere nel più complesso – e garantito – regime della doppia riserva.

Prima di concludere sul punto, è opportuna una sottolineatura. Molti di questi strumenti evocati già esistevano prima dell'entrata in vigore del *GDPR*³³, senza trovare (ancora oggi) un fondamento nelle norme comunitarie³⁴. Il che riconduce questi istituti all'ampio margine di discrezionalità degli Stati, che deve esercitarsi nel rispetto dei singoli ordinamenti costituzionali.

Il fatto che questi istituti costituiscano una sorta di “dato acquisito” dell'ordinamento italiano non può essere un deterrente a vagliarne compiutamente la legittimità costituzionale, soprattutto alla luce dell'evoluzione più recente delle comunicazioni digitali che hanno concesso – come è evidente – a chiunque di diventare “giornalista per un istante”³⁵.

Sicché ci troviamo di fronte ad una sorta di paradosso: il regime costituzionale garantista dell'informazione professionale si trasforma in una forma di disciplina aggravata da cui sfuggono, sostanzialmente, tutti quei soggetti della rete che compiono attività del tutto assimilabili (pensiamo ai *blogger*, o a qualunque utente di una piattaforma che condivide informazioni o notizie).

Con ciò non si vuole affatto sostenere che al giornalismo professionale non si possano chiedere (o imporre) diversi e più qualificati standard nella gestione dell'informazione rispetto al comune cittadino-internauta.

Il punto, mi pare, è semmai responsabilizzare ulteriormente gli organi di stampa e i professionisti dell'informazione in una società in cui subiscono la “concorrenza” di tante altre fonti spontanee di notizie.

³² Si reputa dunque che siano applicabili forme di censura e di autorizzazione per i mezzi diversi dalla stampa periodica e, conseguentemente, l'ultimo comma dell'art. 21 non può applicarsi ai giornali: ESPOSITO (1958: 40),

³³ Il codice deontologico dei giornalisti in materia di dati personali e il potere di blocco del trattamento in caso di violazioni di questo erano già previsti dall'art. 25, comma 3, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, nonché nell'art. 139 del Codice sulla protezione dei dati personali nella previgente formulazione.

³⁴ L'art. 9 della Direttiva 95/46/CE imponeva agli Stati di individuare le esenzioni e le deroghe per conciliare il diritto alla vita privata con la libertà di espressione.

³⁵ Sulla tematica del giornalismo diffuso sia consentito un rinvio a LAURO (2021).

Questa responsabilizzazione (per utilizzare un termine caro al legislatore europeo), tuttavia, non può avvenire attraverso la normativa sui dati personali.

A fronte di queste aporie, bisogna senza dubbio concordare con la dottrina che invoca per l'art. 21 Cost. una "manutenzione ordinaria" volta a renderlo più consapevole dei problemi odierni (OROFINO, 2019). Allo stato, però, potrebbe essere la fonte primaria ad intervenire per risolvere alcune delle questioni evidenziate.

5. Conclusioni: la difficoltà di ricostruire un quadro regolatorio soddisfacente; la necessità di non demordere

Nel momento in cui il mezzo tecnologico amplifica i confini della libertà di informazione, si rende necessario riflettere su quale sia il punto di bilanciamento più equilibrato di questa con altri beni rivali, punto che non può individuarsi indubbiamente e acriticamente a favore di un diritto ad informare divenuto "adespota" e che rischia di diventare dispotico. La diffusione delle informazioni – attività ormai esercitabile da chiunque con un semplice dispositivo ed un accesso a Internet – rivela infatti un potenziale lesivo non indifferente nei confronti di altri beni di sicuro rilievo costituzionale

Questa difficoltà è stata ben messa in luce dalla recente ordinanza n. 132 del 2020 della Corte costituzionale in materia di diffamazione a mezzo stampa, nella quale il giudice italiano si confronta con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, rilevando la non conformità della legislazione nazionale con i parametri sviluppati dalla giurisdizione di Strasburgo.

Secondo la tecnica sviluppata nel celeberrimo "caso Cappato" (non priva di profili problematici sul piano processuale e istituzionale, soprattutto nell'applicazione al caso che ci occupa³⁶), la Corte italiana non è però intervenuta con una declaratoria di illegittimità, ma ha constatato – e di questo le va dato particolare merito – i diversi ed importanti interessi in gioco che necessitano di essere calibrati anche in relazione all'attuale condizione tecnologica dei mezzi e alle responsabilità che comunque gravano in maniera particolare sui giornalisti di professione, anche in un mondo in cui tutti potenzialmente possiamo essere giornalisti³⁷.

³⁶ "Tale meccanismo di decisione, che sembrava dover rimanere un unicum, è invece già stato replicato in relazione ad un caso nel quale, diversamente dal caso "Cappato", non erano in gioco scelte tragiche né beni così fondamentali da non poter eventualmente supportare vuoti legislativi" CARMINATI (2020: 261).

³⁷ Corte cost., ord. n. 132/2020, punto 7.3 del *Considerato in diritto*: "Ciò esige una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica, nel senso ora precisato, con

Anzi, come già detto, proprio in questo mondo si guarda alle testate tradizionali per un *quid pluris* nella qualità e nell'affidabilità dell'informazione.

La difficoltà da parte del legislatore di ricostruire un quadro regolatorio soddisfacente, capace di ponderare tutte le diverse esigenze in gioco, è notevole. In questa operazione confluirebbe la necessità di dettare un quadro normativo propriamente penalistico, armonizzandolo con le misure e le regolazioni di carattere amministrativo, il tutto senza dimenticare l'apporto che potrebbe provenire da strumenti civilistici (si pensi ai c.d. "danni punitivi").

Di fronte ad una simile complessità, potrebbe essere forte per il decisore politico, chiamato a farsi legislatore, la tentazione di delegare quest'attività ai giudici, secondo una tendenza ormai sempre più diffusa e consolidata di "giurisdizionalizzazione" della politica (HIRSCHL, 2011).

Ed è ormai incontrovertibile che gli ordinamenti giuridici – anche di *civil law* – non sono in grado di rinunciare all'apporto del diritto giurisprudenziale, perché i casi concreti della vita difficilmente possono trovare esaustiva definizione nelle norme generali ed astratte della legge (v., da ultimo, VIGANÒ, 2021), soprattutto in un mondo che muta, dal punto di vista economico, politico e sociale, ad una velocità straordinaria.

Malgrado tutto ciò, il legislatore non può esimersi dal porre in essere dei tentativi, ben ragionati, di regolamentazione dei fenomeni complessi, facendosi soprattutto carico dei valori democratici e delle libertà fondamentali che mal tollerano di essere esposti al mero "arbitrio" della casistica³⁸.

Da questo punto di vista, la regolamentazione europea in materia di privacy, anche nel rapporto con la libertà di informazione, è fortemente impostata ad un approccio *case by case*, ricco di eccezioni alle regole, che di sicuro non ispira – sotto questo profilo – i legislatori nazionali.

Purtuttavia, questi ultimi restano in grado (ed in dovere) di intervenire nei loro margini di discrezionalità, anche per meglio coordinare le regole europee con le

le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato".

³⁸ Per una rilettura dell'approccio casistico e della critica a questo metodo di interpretazione del rapporto regola-eccezione, v. GINZBURG, 2011.

esigenze che i singoli Testi costituzionali difendono, con perdurante attualità, ancora oggi.

Riferimenti bibliografici

- BARILE P. (1974). *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV. Giuffrè. Milano.
- BASSINI M. (2019). *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*. Aracne. Roma.
- BETZU M. (2012). *Regolare internet. Le libertà di informazione e comunicazione nell'era digitale*. Giappichelli. Torino.
- BETZU M. (2020). *Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, n. 1.
- CALIFANO L. (2020). *Il ruolo di vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali*, in *Federalismi.it*, n. 33.
- CARETTI P. (2007). *Comunicazione e informazione*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, I. Giuffrè. Milano.
- CARMINATI A. (2020). *Oltre la leale collaborazione. Al crocevia delle attribuzioni costituzionali dei poteri dello Stato*. ESI. Napoli.
- CARTABIA M.; LAMARQUE E. (2018). *I diritti dei cittadini*, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), *Compendio di diritto costituzionale*. Giuffrè. Milano.
- CARUSO C. (2013). *La libertà di espressione in azione. Contributo ad una teoria costituzionale del discorso pubblico*. Bononia University Press. Bologna.

- CARUSO C. (2020). *I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà di espressione nell'era dei social network*, in *ConsultaOnline*.
- CHIOLA C. (1973). *L'informazione nella Costituzione*. CEDAM. Padova.
- CRISAFULLI V. (1964). *La problematica della "libertà di informazione"*, in *Il Politico*, n. 2.
- DE MINICO G. (2007). *Cronaca – Privacy – Censura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*.
- DE MINICO G. (2014). *Libertà e copyright nella Costituzione e nel diritto dell'Unione*, in *Rivista AIC*, n. 1.
- DONATI F. (2018). *Fake news e libertà di informazione*, in *MediaLaws - Rivista di diritto dei media*, n. 2.
- ERDOS D. (2015). *"From the Scylla of Restriction to the Charybdis of Licence? Exploring the scope of the 'special purposes' freedom of expression shield in European data protection"*, in *Common Market Law Review*, 52.
- ERDOS D. (2019). *European Data Protection and Freedom of Expression After Buivids: An Increasingly Significant Tension*, in *European Law Blog*, 21 febbraio 2019.
- FOIS S. (1960). *Censura (diritto interno)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI. Giuffrè. Milano.
- GINZBURG C. (2011). *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*. Adelphi. Torino.
- HIRSCHL R. (2011). *The Judicialization of Politics*, in R. E. GOODIN (a cura di), *The Oxford Handbook of Political Science*. Oxford University Press. Oxford-New York.
- LAURO A. (2021). *Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell'era social*, in *Media Laws – Rivista di diritto dei media*, n. 2.
- MANETTI M. (1994). *Poteri neutrali e Costituzione*. Giuffrè. Milano.
- MANETTI M. (2006). *Sub Art. 21*, in A. Pace, M. Manetti, *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di),

Commentario della Costituzione. Zanichelli. Roma – Bologna.

- MELZI D'ERIL C. (2014). *Il sequestro dei siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2.
- OROFINO M. (2019). *Art. 21 Cost.: le ragioni per un intervento di manutenzione ordinari*, in *MediaLaws - Rivista di diritto dei media*, n. 2.
- PACE A. (1992). *Comunicazioni di massa - Diritto*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*. Treccani. Roma.
- PACE A. (2007). *Quel che il Garante della privacy non può vietare*, in *associazionedeicostituzionalisti.it*, 27 marzo 2007.
- PALADIN L. (1979). *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in ID. (a cura di), *La libertà di informazione*. Giappichelli. Torino.
- PASCUZZI G. (2010). *Il diritto dell'era digitale*. Il Mulino. Bologna.
- PAUNER CHULVI C. (2015). *La libertad de información como límite al derecho a la protección de datos personales: la excepción periodística*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 36.
- PITRUZZELLA G. (2018). *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws - Rivista di diritto dei media*, n. 1.
- PITRUZZELLA G.; POLLICINO O. (2020). *Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective*. Bocconi University Press. Milano.
- POLLICINO O. (2021). *Piattaforme digitali e libertà di espressione: l'ora zero*, in *lavoce.info*, 19 gennaio.
- RICCIO G. M. (2014). *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4-5.
- SANDULLI A. M. (1990^a). *La libertà di informazione*, in ID. *Scritti giuridici. Diritto costituzionale*, I. Jovene. Napoli.
- SANDULLI A. M. (1990^b). *Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione*, in ID. *Scritti giuridici. Diritto costituzionale*, II. Jovene. Napoli.

- SPINA A. (2016). *Alla ricerca di un modello di regolazione per l'economia dei dati. Commento al Regolamento (UE) 2016-679*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1.
- VIGANÒ F. (2021). *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, n. 1
- WALDMAN A. E. (2018). *The Marketplace of Fake News*, in *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, n. 20.